



# *Istituto Superiore di Sanità*

## **AVVISO**

### **PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA**

ART.1 OGGETTO

ART. 2 ISTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 3 DEFINIZIONI

ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 SOGGETTI IDONEI AD ISCRIVERSI ALL'ALBO

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

ART. 7 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ART. 8 MODALITA' DI ISCRIZIONE E MODIFICA

ART. 9 ESAME DI AMMISSIBILITÀ E VERIFICA

ART. 10 INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

ART. 11 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

ART. 12 AVVERTENZA

ART. 13 RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E OPPOSIZIONE

ART. 14 CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO

ART. 15 CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'AF

ART. 16 CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE

ART. 17 ROTAZIONE

ART. 18 CONSULTAZIONE APERTA AGLI OPERATORI NON ISCRITTI  
NELL'ELENCO

ART. 19 VERIFICHE

ART. 20 INFORMAZIONI GENERALI

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 22 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

ART. 23 PUBBLICITA' DELL'AVVISO E DELL'ELENCO

ART. 24 NORME DI COORDINAMENTO

ART. 25 FORO COMPETENTE

ART. 26 RESPONSABILE DELL'ALBO E COMPITI

## **ART. 1 OGGETTO**

Il presente Avviso disciplina l'Elenco degli Operatori Economici qualificati (in seguito anche "Albo Fornitori"), previsto dal Regolamento sulle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria dell'Istituto Superiore di Sanità (di seguito anche "Istituto").

Nell'elenco sono iscritti tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta, purché in possesso dei prescritti requisiti.

L'elenco è da intendersi "aperto", nel senso che gli Operatori Economici potranno iscriversi in ogni momento.

## **ART.2 ISTITUZIONE E FINALITA'**

Visto il Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria approvato con Delibera n. 11 del 9 ottobre 2018 dal Consiglio di Amministrazione viene istituito l' "Albo Fornitori" per la fornitura di beni e servizi.

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori che l'Istituto Superiore di Sanità si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Beni e Servizi.

L'avviso è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

### **ART. 3 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente avviso si applicano le definizioni (e relativi acronimi) di seguito indicate:

1. Operatore Economico (OE): è la ditta, impresa, azienda che chiede l'iscrizione nell'Elenco Unico degli Operatori Economici.
2. Albo Fornitori (AF): l'Elenco degli Operatori Economici qualificati disciplinato dal presente avviso.
3. Avviso Informativo (AI): è l'avviso con cui l'Istituto Superiore di Sanità indica i requisiti per l'iscrizione nell'AF.

### **ART.4 AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'AF sarà utilizzato dall'Istituto Superiore di Sanità nei seguenti casi:

- Per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (inseguito anche "Codice") di servizi e forniture per importi sotto soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- Per gli affidamenti per i quali è possibile ricorrere all'AF ai sensi dell'art. 63 del Codice;
- Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

### **ART.5 SOGGETTI IDONEI AD ISCRIVERSI ALL'ALBO**

L'iscrizione in elenco è consentita agli O.E. di cui all'art. 45, lett. a), b), c) del Codice per i quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, né sussistono cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti per l'iscrizione nell'AF non sarà possibile fare ricorso all'istituto dell'Avvalimento.

In sede di formazione dell'elenco è dunque esclusa la possibilità di iscrizione dei RTI di cui all'art. 45, lett. d) del Codice, dei Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, lett. d) del Codice e delle Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice.

Fatto salvo quanto di seguito indicato, non esiste incompatibilità alla contemporanea iscrizione in elenco dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) del D.lgs. 50/2016 e dei loro consorziati.

I Consorzi sono comunque tenuti ad indicare le imprese che compongono la compagine consortile.

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare se facciano o meno parte di un Consorzio.

Sussisteranno comunque tutte le incompatibilità di legge per la partecipazione alle singole procedure di gara.

## **ART.6 ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO**

L'AF è strutturato in due Sezioni: "Forniture" e "Servizi".

Ciascuna Sezione è suddivisa in "Settori merceologici"; ciascun Settore merceologico è suddiviso in "Categorie".

I Settori merceologici e le relative Categorie che compongono l'AF sono identificati per "codice" e "descrizione", come riscontrabile nei prospetti "Sezione 1" e "Sezione 2" allegati al presente Avviso.

Fermo restando quanto sopra indicato l'Istituto Superiore di Sanità, si riserva di modificare e/o integrare e/o dettagliare I Settori merceologici e le relative Categorie merceologiche di cui alle allegare Sezioni 1 e 2, ogni qualvolta tale circostanza si renda necessaria al fine di soddisfare le esigenze dell'Istituto.

## ART. 7 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'O.E. che intende iscriversi all'Albo Fornitori di beni e servizi potrà iscriversi per le categorie merceologiche corrispondenti alle attività per le quali l'O.E. medesimo è iscritto alla C.C.I.A.A. ed al Registro delle Imprese

Per ogni categoria merceologica sono definite le classi di importo di seguito specificate, in base alle quali ciascun O.E. può avanzare richiesta di iscrizione sulla scorta dei requisiti richiesti e posseduti.

Si precisa, comunque che, per la partecipazione alle singole procedure di acquisto l'O.E., sebbene iscritto all'AF, sarà tenuto comunque a dichiarare i requisiti richiesti dalla specifica procedura, che saranno attinenti e proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, sulla base dei valori e delle tipologie di affidamento di seguito elencate:

Classe A: affidamenti di importo fino a 40.000,00 euro;

Classe B: affidamenti di importo superiore a 40.000,00 fino a 100.000,00 euro;

Classe C: affidamenti di importo superiore a 100.000,00 euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Ai fini dell'iscrizione, gli O.E. dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sia nei confronti del legale rappresentante dell'O.E. che di tutti gli altri soggetti indicati al comma del sopra citato art. 80 (dichiarati mediante autodichiarazione auto generata dal sistema -Allegato A);

Per l'iscrizione nell'Elenco è, altresì, necessario presentare i seguenti documenti:

- a) Domanda di Iscrizione, generata dal sistema, con indicazione del settore merceologico e della/e relativa/e categoria/e e classifica/e per la/e quale/i richiede l'iscrizione (Allegato "A");
- b) Dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale necessarie ai fini dell'iscrizione all'elenco come di seguito (Allegato "B");

- c) Modello di informativa e consenso per i potenziali fornitori relativi al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della Normativa nazionale (Allegato "C");
- d) Dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali previsti per ogni singola categoria e classe per la quale l'O.E. desidera iscriversi, come di seguito specificato. (Allegato "D").

Più specificatamente, ai fini dell'iscrizione dell'AF, congiuntamente alla Domanda di iscrizione, dovrà essere presentata la documentazione di seguito indicata:

#### **CLASSE A - Affidamenti di importo fino a 40.000,00 euro**

- 1A) Dichiarazione concernente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice da parte del legale rappresentante dell'O.E. e dei soggetti di cui al comma 3 del precitato art. 80;
- 2A) Dichiarazione concernente l'iscrizione alla Camera di Commercio e/o ad altri Albi e Registri professionali (Allegato D)

La certificazione concernente la comprova dei requisiti di cui ai sopra indicati punti 1A) e 2A) verrà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante.

#### **CLASSE B - Affidamenti di importo superiore a 40.000,00 fino a 100.000,00 euro**

- 1B) Dichiarazione concernente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice da parte del legale rappresentante dell'O.E. e dei soggetti di cui al comma 3 del precitato art. 80;
- 2B) Dichiarazione concernente l'iscrizione alla Camera di Commercio e/o ad altri Albi e Registri professionali (Allegato D)
- 3B) Dichiarazione relativa al possesso dei Requisiti economico-finanziari, consistenti nel Fatturato globale minimo annuo non inferiore a € 70.000,00= + I.V.A., riferito agli

ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ( Allegato D)

4B) Dichiarazione relativa al possesso dei Requisiti di capacità tecniche e professionali consistenti nell'esecuzione nell'ultimo triennio di almeno un servizio o di una fornitura analoga a ciascuna delle categorie per le quali è richiesta l'iscrizione per un importo non inferiore a € 50.000,00 ( Allegato D).

La certificazione concernente la comprova dei requisiti di cui ai sopra indicati punti 1B) e 2B) verrà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante.

La comprova dei requisiti di cui al sopra indicato punto 3B) dovrà essere fornita dall'O.E. mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilanci regolarmente approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

La comprova dei requisiti di cui al sopra indicato punto 4B) dovrà essere fornita dall'O.E. in uno dei seguenti modi:

- In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:
  - presentazione, in originale o copia conforme, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - presentazione in copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
  - dichiarazione del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati:
  - mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- mediante originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- mediante idonee dichiarazioni dello stesso O.E. richiedente l'iscrizione.

**CLASSE C - Affidamenti di importo superiore a 100.000,00 € ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.**

- 1C) Dichiarazione concernente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice da parte del legale rappresentante dell'O.E. e dei soggetti di cui al comma 3 del precitato art. 80;
- 2C) Dichiarazione concernente l'iscrizione alla Camera di Commercio e/o ad altri Albi e Registri professionali ( Allegato D)
- 3C) Dichiarazione relativa al possesso dei Requisiti economico-finanziari, consistenti nel Fatturato globale minimo annuo non inferiore a € 150.000,00= + I.V.A., riferito agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ( Allegato D)
- 4C) Dichiarazione relativa al possesso dei Requisiti di capacità tecniche e professionali consistenti nell'esecuzione nell'ultimo triennio di almeno un servizio o di una fornitura analoga a ciascuna delle categorie per le quali è richiesta l'iscrizione per un importo non inferiore a € 100.000,00 ( Allegato D).

La certificazione concernente la comprova dei requisiti di cui ai sopra indicati punti 1C) e 2C) verrà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante.

La comprova dei requisiti di cui al sopra indicato punto 3C) dovrà essere fornita dall'O.E. mediante la presentazione di Bilanci o estratti di bilanci regolarmente approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

La comprova dei requisiti di cui al sopra indicato punto 4C) dovrà essere fornita dall'O.E. in uno dei seguenti modi:

- In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:
  - presentazione, in originale o copia conforme, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - presentazione in copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
  - dichiarazione del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati:
  - mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - mediante originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
  - mediante idonee dichiarazioni dello stesso O.E. richiedente l'iscrizione.

L'Istituto si riserva la facoltà di fissare ulteriori requisiti specifici di idoneità professionale e/o di capacità economico finanziaria e/o di capacità tecnico-organizzativa in relazione a specifiche categorie merceologiche.

Della fissazione di ulteriori requisiti di qualificazione sarà dato tempestivo avviso sul portale e sarà data comunicazione agli Operatori economici iscritti per le Categorie merceologiche interessate.

In tal caso, agli Operatori economici iscritti sarà richiesto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione per le Categorie merceologiche interessate, di comprovare il possesso degli ulteriori requisiti prescritti, tramite produzione delle autocertificazioni e della documentazione che saranno specificate dall'Istituto Superiore di Sanità.

A seguito della produzione della documentazione richiesta nel presente articolo 7, l'Istituto Superiore di Sanità svolgerà l'istruttoria finalizzata all'ammissione degli O.E. richiedenti l'iscrizione.

Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione nell'AF, pena la sospensione/cancellazione dall'elenco.

Gli importi indicati sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.

## ART. 8 MODALITA' DI ISCRIZIONE E MODIFICA

Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione all'AF viene messa a disposizione sul profilo di Committente dell'Istituto Superiore di Sanità all'indirizzo internet <https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> una Piattaforma informatica. Le domande di iscrizione e la documentazione alle stesse allegata, saranno accolte solo se presentate attraverso detta piattaforma informatica.

**Non saranno pertanto ammesse domande di iscrizione in forma cartacea, o inoltrate per mail o PEC.**

Per l'utilizzo della procedura sulla Piattaforma informatica è necessario disporre di una firma digitale ed occorre autenticarsi secondo le istruzioni presenti sul "Manuale d'uso del sistema di e-Procurement e Albo Fornitori" presente sul sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità all'indirizzo internet [https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)

La Piattaforma informatica sopra indicata, una volta effettuata l'autenticazione, consentirà l'inserimento da parte dell'O.E. di tutti i dati richiesti.

I dati suddetti sono da ritenersi indispensabili in quanto, una volta correttamente inseriti, generano automaticamente la domanda di iscrizione la quale, una volta scaricata e firmata digitalmente dovrà essere caricata sulla Piattaforma informatica congiuntamente agli allegati contenenti le dichiarazioni necessarie per l'attestazione circa il possesso dei requisiti di ammissione.

La domanda di iscrizione ed i documenti alla stessa allegati, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'O.E. e/o dal Procuratore munito di procura che dovrà essere anch'essa allegata.

La domanda di iscrizione ha la forma di dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/2000.

Tutti gli avvisi sulla disponibilità della procedura informatica per l'iscrizione in elenco e le istruzioni per il suo utilizzo sono pubblicati sul profilo di committente dell'Istituto Superiore di Sanità.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata all'Unità organizzativa responsabile del presente albo.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Fornitori di beni e servizi. Ogni domanda di iscrizione presentata in modo diverso da quello sopra descritto verrà rigettata previa comunicazione tramite PEC al mittente.

Nella domanda d'iscrizione l'OE dovrà:

- specificare i requisiti richiesti all'art. 7 del presente avviso;
- autocertificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente avviso;
- recare in allegato la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante;

- indicare la/e Categoria/e nella/e quale/i l'OE chiede di essere iscritto, tra quelle indicate nell'avviso e la classe di importo;
- dichiarare di accettare integralmente e senza riserve la disciplina contenuta nel presente regolamento.

Il programma gestionale registra in automatico la data di presentazione della domanda di iscrizione e registra altresì tutte le comunicazioni intervenute fra l'Istituto e l'OE.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ più frequenti presente come sopra indicato nell'area [https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)

In alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

## **ART. 9 ESAME DI AMMISSIBILITÀ E VERIFICA**

La domanda di iscrizione verrà valutata dall'Amministrazione, e ne comunicherà l'esito all'Operatore Economico entro 30 gg. dalla data di ricezione della domanda medesima. La data di ricezione della domanda di iscrizione verrà accertata dal programma gestionale della Piattaforma informatica sopra indicata.

La comunicazione di intervenuta iscrizione sull'AF sarà confermata all'O.E. tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall'O.E. medesimo in fase di registrazione sulla Piattaforma e potrà essere immediatamente riscontrata sulla Piattaforma medesima nella sezione Albo dell'Ente.

L'iscrizione, ed ogni effetto ad essa conseguente, decorreranno dalla data in cui sarà notificata all'O.E. l'approvazione della domanda.

#### **ART. 10 INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, l'Istituto Superiore di Sanità provvederà a richiedere, tramite l'area comunicazioni messa a disposizione dalla Piattaforma, l'integrazione documentale e/o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui l'OE deve procedere all'integrazione. In tal caso il termine di 30 giorni di cui precedente art. 9 rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimento e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento delle informazioni e/o documenti mancanti. Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione, con esito positivo, degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data in entrata registrata in modo automatico dal programma gestionale dell'Istituto.

La mancata presentazione della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate comporterà la non iscrizione nell'AF fino alla avvenuta regolarizzazione.

#### **ART. 11 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun Operatore Economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A partire da 30 gg. antecedenti la scadenza dell'iscrizione, a ciascun O.E. interessato sarà automaticamente inviata tramite la Piattaforma informatica una PEC che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo al fine di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli O.E. che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati verranno sospesi automaticamente dall'AF. Si provvederà a dare formale notizia all'O.E. interessato dal provvedimento di sospensione.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'O.E. i suoi dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo l'O.E. verrà riabilitato e la sua iscrizione sarà visibile nell'Albo.

Ai fini della nuova iscrizione farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento sulla Piattaforma.

L'O.E. a fronte di variazioni dei propri dati rispetto all'istanza precedentemente inviata, dovrà procedere alla riapertura della stessa sulla Piattaforma, all'inserimento dei nuovi dati variati e all'inoltro con le medesime modalità in precedenza descritte, della domanda di iscrizione così modificata.

Ciascun O.E. è, altresì, tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione anche a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

La procedura sopra indicata comporta l'automatica sospensione dell'O.E. dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (con la conseguente riammissione del soggetto) o meno (con la conseguente conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo. Gli esiti delle verifiche suddette verranno comunicate all'O.E. interessato tramite l'area comunicazioni messa a disposizione dalla Piattaforma.

## **ART. 12 AVVERTENZA**

L'iscrizione nell'AF non garantisce il concreto affidamento di una fornitura e/o di un servizio: gli OE nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, non risultino affidatari di alcuna fornitura/servizio.

## **ART. 13 RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E OPPOSIZIONE**

Agli Operatori Economici ritenuti non idonei verrà comunicato, tramite l'area comunicazioni messa a disposizione dalla Piattaforma, il rigetto della domanda di iscrizione, con la relativa motivazione.

Contro la decisione di rigetto è ammessa opposizione, da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento

della comunicazione del rigetto della domanda di iscrizione mediante istanza inviata per iscritto che verrà valutata dal Dirigente dell'Unità organizzativa responsabile dell'Albo.

E' sempre fatta salva la tutela in giudizio.

#### ART. 14 CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO

L' Istituto Superiore di Sanità dispone la sospensione dall'Albo di un OE qualora si verifichi a suo carico una delle circostanze di seguito elencate:

N.	CAUSA	DURATA DELLA SOSPENSIONE
1	Mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti generali e speciali.	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare
2	Mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario e/o dei dati identificativi dell'OE (quali ad esempio: denominazione sociale, ragione sociale, variazione cariche sociali, variazione societarie quali fusioni, scissioni, cessioni ramo d'azienda ecc.).	Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.
3	Irregolarità del DURC emersa in sede di aggiornamento o di acquisizione d'ufficio del DURC.	Fino all'avvenuta regolarizzazione.
4	Mancato rispetto dei requisiti ex art 80 del Codice	Fino alla produzione e/o regolarizzazione risultante da idonea documentazione per un periodo adeguato in relazione alla gravità dell'annotazione risultante dal Casellario Informatico, variabile da un mese a 6 mesi.

5	Carenze nell'esecuzione di una fornitura o servizio affidato, che siano stati oggetto di contestazione formale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, ma di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile	Fino alla produzione e/o regolarizzazione risultante da idonea documentazione per un periodo adeguato in relazione alla gravità della fattispecie contestata, variabile da un mese a 3 mesi.
6	Mancata risposta all'invito di partecipazione a due consecutive richieste di offerta.	Per un periodo di 2 mesi a far data dalla rilevazione della mancata risposta all'invito da parte dell'Operatore Economico, purché venga confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette dall'Istituto Superiore di Sanità.

Il provvedimento di sospensione è assunto dall'Istituto e comunicato per iscritto all'operatore interessato tramite l'area comunicazioni messa a disposizione dalla Piattaforma.

Contro il provvedimento di sospensione è ammessa opposizione mediante istanza inviata per iscritto che verrà valutato dal Dirigente dell'Unità organizzativa responsabile dell'Albo.

E' sempre fatta salva la tutela in giudizio.

#### ART. 15 CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Costituisce causa di cancellazione dall'Albo il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- **sospensione protratta per oltre 6 (sei) mesi;**
- **falsa dichiarazione** in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento;
- **cessazione di attività o perdita** accertata dei **requisiti richiesti** ai fini dell'Iscrizione nell'AF;
- **grave negligenza o malafede nell'esecuzione** delle prestazioni accertata e notificata dall'Istituto Superiore di Sanità;

- errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- domanda di cancellazione dell'OE.

In tutti i casi sopraindicati Il provvedimento di cancellazione è assunto dall'Istituto e comunicato in forma scritta all'OE, secondo la procedura di cui all'articolo seguente.

#### **ART. 16 CESSAZIONE DELLE CAUSE DI CANCELLAZIONE E NUOVA ISCRIZIONE**

L'Istituto Superiore di Sanità, accertata la presenza delle cause idonee a determinare la cancellazione dall'Albo Fornitori, informa l'OE, mediante comunicazione in forma scritta inviata a mezzo PEC, dell'avvio della procedura, indicando i fatti addebitati ed assegnando un termine di dieci giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni.

Il presente articolo non si applica qualora la cancellazione avvenga su istanza dell'OE.

Trascorsi almeno venti giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, l'Istituto Superiore di Sanità, si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata con PEC.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammessa opposizione con le modalità e nei termini di cui all'art 10 bis della Legge 241/90.

E' sempre fatta salva la tutela in giudizio.

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'AF, l'OE può riproporre domanda di iscrizione: grava sul medesimo l'onere della comprova dell'effettiva riacquisizione dei requisiti.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di 1 (uno) anno dalla cancellazione. In tal caso, l'Istituto si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

#### **ART. 17 ROTAZIONE**

Per la scelta dei fornitori da invitare, alle procedure attivate dall'Istituto, verrà utilizzato, di regola, il criterio della rotazione tra gli iscritti alla categoria merceologica interessata, nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento.

Gli inviti saranno inviati, di norma, scorrendo l'Albo tenendo conto del numero di inviti ricevuti dagli operatori iscritti per ogni categoria. A parità di numero di inviti la selezione degli operatori avverrà in maniera casuale, effettuata direttamente dalla piattaforma telematica.

L'inserimento nell'Elenco non comporta tuttavia garanzia di invito alle gare.

La frequenza di invito alle gare è, infatti, inversamente proporzionale al numero di operatori economici iscritti per ciascuna categoria merceologica per la quale vengono indette le procedure di selezione, e resta comunque ferma la possibilità dell'Istituto di ricorrere a procedure ordinarie (aperte-ristrette). Il principio di rotazione comporta, in linea generale, che l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale. Nel caso si intenda comunque procedere all'invito di quest'ultimo, dovrà puntualmente essere motivata tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori iscritti per una determinata categoria merceologica o servizio, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Analogamente dovrà essere motivato anche l'eventuale reinvio dell'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento che non fosse risultato affidatario.

Si potrà, infine, motivatamente derogare alle disposizioni sopra indicate nei casi di forniture o servizi connotati da elementi di specialità tali da consigliare l'invito di determinati operatori economici, anche non iscritti nell'Elenco, che possano rispondere, per loro caratteristiche organizzative o esperienza particolare, alle caratteristiche peculiari dell'appalto.

#### **ART. 18 CONSULTAZIONE APERTA AGLI OPERATORI NON ISCRITTI NELL'ELENCO**

L'Istituto Superiore di Sanità, potrà invitare soggetti non iscritti nell'Albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. vi sia un ridotto numero di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse;
2. assenza delle tipologie di beni e servizi da acquisire in quanto non presenti in alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Avviso, esclusivamente per il periodo

necessario al popolamento della categoria mancante che dovrà avvenire a seguito della pubblicazione - di norma almeno 15 giorni naturali e consecutivi - sull'elenco dell'Istituto della categoria suddetta.

L'Istituto Superiore di Sanità, in tali casi, si riserva di individuare gli operatori attraverso idonea indagine di mercato, secondo le indicazioni delle Linee Guida n.4 ANAC.

L'Istituto Superiore di Sanità si riserva comunque, pur in presenza di elenchi di fornitori, di attivare procedure ordinarie (procedure aperte o ristrette) per l'acquisizione di beni e servizi.

#### **ART. 19 VERIFICHE**

L'Istituto Superiore di Sanità procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo agli OE.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo, ciascun OE dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese all'Istituto tempestivamente e comunque di norma non oltre il trentesimo giorno successivo alla intervenuta variazione.

Qualora all'Operatore Economico iscritto nell'Albo prenda il posto di un altro Operatore Economico a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, e la stazione appaltante non ne sia stata portata a conoscenza, l'eventuale invito a gara è da considerarsi nullo. In caso di presentazione di offerta la stessa è considerata inammissibile in quanto, ai sensi dell'articolo 59 del D.lgs. 50/2016, l'operatore non ha la qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara.

L'Albo è aggiornato tempestivamente, sulla base delle dichiarazioni pervenute dagli Operatori Economici.

#### **ART. 20 INFORMAZIONI GENERALI**

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate mediante l'area comunicazioni. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella pec è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Avviso, nelle eventuali integrazioni e modificazioni apportate allo stesso e di quanto indicato nel "Manuale d'uso del sistema di e-procurement e Albo Fornitori", presente sul sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità all'indirizzo:  
[https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)

#### **ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno oggetto di trattamento, da parte dell'Istituto (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta dell'Albo, alla gestione dello stesso e delle gare di appalto ed all'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione degli appalti.

#### **ART. 22 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

#### **ART. 23 PUBBLICITA' DELL'AVVISO E DELL'ELENCO**

L'esistenza del presente avviso, corredato dalla relativa modulistica, e l'elenco relativo agli Operatori Economici che hanno espresso la volontà di iscriversi, compresi i successivi aggiornamenti, verrà pubblicato in forma permanente sul profilo di committente dell'Istituto

#### **ART. 24 NORME DI COORDINAMENTO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

#### **ART. 25 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative all'applicazione del presente avviso è competente in via esclusiva il TAR Lazio.

#### **ART. 26 RESPONSABILE DELL'ALBO E COMPITI**

Il Responsabile dell'Albo è il Dottor Alessandro Valente, Dirigente dell'Ufficio Contratti.

Il Responsabile sopraindicato è competente all'adozione di tutti i provvedimenti inerenti la posizione di ciascun Operatore economico ai fini dell'iscrizione all'Albo o alla sua permanenza nello stesso.

Rientrano nella competenza del Responsabile dell'Albo anche le attività di tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo e di verifica dei requisiti generali e speciali, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dagli Operatori economici.

Roma,

**22 NOV 2018**

Il Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche  
D.ssa Rosa Maria Martoccia

